

**Imprese edili - Contributi per il periodo di sospensione dei lavori: non sussiste l'obbligo continuativo**

Ud. 26/11/08  
R.G.N. 22125/2005

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele	- Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro	- Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe	- Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni	- rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22125-2005 proposto da:

KRISTEL s.a.s. DI PETTINATI CARLO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITA' 11, presso lo studio dell'avvocato FABBRI FRANCESCO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRATE ALDO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA, QUARANTA FRANCO, che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al controricorso;

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA' FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

SESTRI S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1041/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2005 R.G.N. 463/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato CATALANO per delega PIGNATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Kristel s.a.s. di Pettinati Carlo & C. evocava in giudizio, avanti al tribunale di Asti, l'Inps e l'Inail e la Sestri spa, quale concessionario in opposizione a cartella esattoriale per L. 120.579.941, relativamente ad omessi premi Inail ed omissioni contributive Inps per gli anni 1994, 1995 e 1996 e sanzioni.

Assumeva, che quanto ai premi Inail, essi derivavano da un errato inquadramento da parte dell'Istituto della ditta che si occupava solamente di assemblaggio e posa a terra di materiali metallici, ma non della loro produzione e lavorazione, ne' tantomeno di attivita' di natura edile.

Quanto poi alla posizione Inps del lavoratore P.B., la societa' opponente deduceva che nel periodo di cui alla contestazione questi era stato prima detenuto e successivamente non aveva mai ripreso il lavoro.

Si costituiva la societa' Sestri affermando la regolarita' formale della cartella e nel merito evidenziando la propria posizione di concessionario.

L'Inps, a suo volta, assumeva che il lavoratore risultava comunque in forza presso la Kristel; provvedeva peraltro a ridurre l'importo di quanto richiesto.

L'Inail, nel costituirsi, contestava che, negli anni di cui alla cartella, la Kristel si occupasse di sola posa in opera di materiale metallico, come risultava dalle dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante, in data (OMISSIS), in sede di accertamento e successivamente, e dai contratti di appalto esaminati durante l'accertamento che l'Istituto produceva.

2. Con sentenza del 4.12.2003 il tribunale di Asti respingeva la domanda nei confronti dell'Inail e condannava la ricorrente al pagamento a favore dell'Inps della somma, cosi' come dall'Istituto ridotta, e cioe' di Euro 12.027,25.

3. Avverso tale pronuncia proponeva appello la societa', ribadendo che era nulla la cartella, che non indicava le voci applicate relativamente ai premi; che la relativa obbligazione era estinta a seguito di domanda di condono; che comunque l'inquadramento, ai fini della determinazione del premio, non era corretta, limitandosi il personale aziendale alla posa a terra di elementi metallici prodotti da altri.

Si costituivano la societa' Sestri, l'Inail e l'Inps ribadendo la legittimita' del proprio operato.

In particolare l'Inps precisava come, sulla base della riduzione della domanda, era in contestazione unicamente il periodo (OMISSIS), periodo in cui il lavoratore non risultava detenuto, bensì in permesso non retribuito, istituto che non rientrava tra le cause di esclusione dell'obbligo di contributo virtuale di cui alla L. n. 244 del 1995, art. 29.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 26.5-6.6.2005, respingeva l'appello e condannava l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la societa' Kristel.

Resistono con controricorso le parti intime. L'Inail ha anche depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' articolato in tre motivi, di cui il terzo attiene alla parte oppositiva al credito vantato dall'Inps, mentre i primi due motivi sono relativi al credito dell'Inail.

Nel primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullita' della cartella gia' avanzata in grado di appello, deducendo la violazione dell'[art. 24 Cost.](#) per mancato rispetto del principio di contraddittorio, nonche' per omessa ed insufficiente motivazione della decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta, nel merito, la decisione dei giudici di appello che sarebbero incorsi in un errore logico confondendo il tipo di lavorazione sempre effettuato dalla Kristel e non avrebbero correttamente applicato il D.M. 18 giugno 1988, art. 4. Deduce anche omessa ed insufficiente motivazione della decisione.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione della [L. 23 giugno 1995, n. 244](#), art. 29 dolendosi del fatto che i giudici d'appello non abbiano tenuto conto della sospensione dell'attivita' lavorativa del dipendente P.B. che avrebbe comportato l'insussistenza dell'obbligo contributivo.

2. Il primo motivo del ricorso e' infondato. Va premesso che si tratta di iscrizioni nel ruolo esattoriale fatte

prima del [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della [L. 28 settembre 1998, n. 337](#), art. 1; occorre quindi far riferimento al [D.L. 9 ottobre 1989, n. 338](#), art. 2 convertito, con modificazioni, nella [L. 7 dicembre 1989, n. 389](#), il cui art. 2 sulla riscossione dei crediti contributivi prevedeva che per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie potessero avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#), ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 67 del Decreto stesso; contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi era ammessa opposizione regolata dall'art. 442 e ss. [c.p.c.](#).

Nella specie non sono contestati i presupposti del ricorso alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, che deriva da accertamenti ispettivi nei quali sono indicate le ragioni del credito contributivo.

Deve d'altra parte considerarsi che il motivo e' carente di autosufficienza perche' - a fronte della valutazione di merito della Corte territoriale che ha ritenuto sufficientemente determinata la difesa dell'Inail - la ricorrente non specifica le carenze del contenuto della memoria di costituzione dell'Istituto - attore in senso sostanziale - per evidenziarne l'incompletezza.

Inoltre afferma la Corte d'appello che l'impugnata cartella era gia' essa stessa completa di tutti gli elementi atti a far conoscere all'ingiunto le voci richieste, l'ente impositore ed il periodo di riferimento. Ed in effetti il contraddittorio si e' ritualmente instaurato in ordine al tipo di attivita' svolta dalla societa' ed al conseguente premio assicurativo.

3. Infondato e' anche il secondo motivo di ricorso.

Con valutazione di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivata la Corte territoriale - confermando la pronuncia di primo grado - ha accertato il tipo di lavorazione svolto dalla societa'.

La Corte d'appello ha ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, in base alla tariffa premi Inail di cui al D.M. 18 giugno 1988, l'attivita' della Kristel dovesse correttamente inquadrarsi nella voce 6211, che riguarda lavori in metallo in genere con posa in opera (comprese travature, cancelli serramenti), con premio al 100 per mille. Piu' specificamente la Corte d'appello ha ritenuto che, in base alla descrizione delle attivita' ed alla loro percentuale, cosi' come operata dal P., socio accomandatario, erano altresì corrette le variazioni in percentuale (il P. riferisce un'attivita' di posa elementi metallici del 50%, di installazione di impianti industriali del 40% e di finitura opere edili del 10%).

In base a tale descrizione delle attivita' ed alla loro percentuale, cosi' come operata dal P., la Corte d'appello ha reputato corrette le variazioni in percentuale, nella voce 3620 (ripulitura stabilimenti con asporto detriti), con premio del 73 per mille, 3140 (posa in opera di serramenti) con premio del 110 per mille, 3110, quale posa in opera di elementi metallici, con premio del 142 per mille, queste due ultime voci in collegamento con le costruzioni edili in genere.

In proposito va ribadito l'orientamento di questa Corte (Cass., sez. lav., 16 agosto 2000, n. 10825) secondo cui le dichiarazioni rese agli ispettori Inail, ancorche' non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente.

4. Invece fondato e' il terzo motivo di ricorso.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1301) ha affermato che per le imprese edili, nelle ipotesi in cui, sia pure temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro consensualmente sospeso, ne' l'obbligazione di prestare lavoro ne' l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non trova applicazione il

minimale contributivo di cui al [D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#), art. 29, comma 1, convertito in [L. 8 agosto 1995, n. 341](#).

Cfr. anche, piu' recentemente, Cass., sez. lav., 7 marzo 2007, n. 5233, che ha ribadito che per le imprese edili, le sospensioni dell'attivita' di impresa rilevanti ai fini dell'esenzione dalla contribuzione virtuale di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, conv. in [L. n. 341 del 1995](#), sono anche quelle al di fuori dell'intervento della cig.

3. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al terzo motivo e rigettato nel resto.

L'impugnata sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto e potendo la causa essere decisa nel merito va accolta l'opposizione della societa' ricorrente, proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, limitamento ai contributi INPS.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicita' delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo ed il secondo; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione della societa' ricorrente, proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, limitatamente ai contributi INPS. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Cosi' deciso in Roma, il 26 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009